

CCXC SEDUTA

(POMERIDIANA)

LUNEDÌ 13 MARZO 1961

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge governativo: «Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 33» (Continuazione della discussione):

MASIA, relatore di maggioranza	5726-5727-5751
DERIU, Assessore alla rinascita	5726-5731-5733-5739-5745
PINNA, relatore di minoranza	5727-5731-5733-5736-5737-5746-5747-5752
MELIS, Assessore all'industria e-commerce	5727-5738
ZUCCA	5727-5736-5744-5748-5750
COVACIVICH	5728-5734-5752
SOTGIU GIROLAMO, relatore di minoranza	5728-5732-5733-5747-5752
CASU	5730
MILIA DINO	5730-5738-5745-5750-5752
FORRENTE	5731-5751
PIRASTU, relatore di minoranza	5731-5732-5733-5735-5736-5746-5748-5751-5752
PRESIDENTE	5732-5733-5734-5735-5743-5744-5746-5748-5749-5750-5752
PAZZAGLIA	5732-5743-5744-5748-5750
FORRIAS, Presidente della Giunta	5733-5746-5749
Votazione per appello nominale)	5734
CASTALDI	5734-5739
CINGOLANI	5735-5749
Risultato della votazione)	5735
MANNA	5737-5742-5745
SOGGIU PIERO	5738
MASSU	5743

Parere del Consiglio sul disegno di legge governativo concernente: «Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3». (Continuazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul disegno di legge governativo: «Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3».

Compito del Consiglio regionale è quello di esprimere un parere, che si estrinseca in una serie di voti a norma dell'articolo 51 dello Statuto e dell'articolo 4 del primo gruppo delle Norme di attuazione. Il testo che è oggetto delle nostre proposte è quello governativo presentato al Senato.

Si dia lettura del titolo.

ASARA, Segretario:

Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento Masia - Piero Soggiu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Sostituire alla espressione: "Programma straordinario per favorire la" l'espressione:

La seduta è aperta alle ore 17 e 20.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

III LEGISLATURA

CCXC SEDUTA

13 MARZO 1961

"Programma straordinario d'intervento nel quadro della" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia per illustrare questo emendamento.

MASIA (D.C.), *relatore di maggioranza*. Mi limito a confermare quanto il Presidente ha già detto. Non si tratta, cioè, di emendamenti veri e propri, ma di voti del Consiglio al Parlamento.

Per quanto riguarda il titolo della legge, i voti del Consiglio regionale si riferiscono alla sostituzione delle parole: «programma straordinario per favorire», con le altre: «programma straordinario d'intervento nel quadro della rinascita della Sardegna». Si tratta del titolo originario proposto dal Gruppo di lavoro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Masia - Piero Soggiu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

TITOLO I

Organi di programmazione e di attuazione degli interventi

Art. 1

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione Autonoma della Sardegna, formula un programma straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di 15

anni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-1961.

Il programma viene formulato per «zone omogenee», individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle possibilità di sviluppo.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi, anche straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, e di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

PRESIDENTE. La Commissione propone una diversa formulazione. Se ne dia lettura

ASARA, *Segretario*:

TITOLO I

Organi di programmazione e di attuazione degli interventi

Art. 1

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna formula un programma straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di dodici anni a partire dall'esercizio finanziario 1960-1961. Il programma viene formulato per «zone territoriali omogenee», in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo ed alle condizioni sociali.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi, anche straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamento dei singoli stati di previsione dei Ministeri compe-

tenti. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Pinna - Pazzaglia - Lonzu:

« Articolo primo - sostitutivo parziale del primo comma. Sostituire le parole "con il concorso della", con le parole "d'intesa con la". Sostituire le parole "15 anni" con le parole "10 anni". Sostituire il secondo comma con il seguente: "Il programma viene formulato per l'intero territorio della Regione Sarda, all'uopo ripartita in zone omogenee sulla base delle strutture economiche prevalenti, delle condizioni sociali e delle possibilità di sviluppo" ».

Asquer - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Nanni - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca:

« Art. 1 (sostitutivo del 1 e 2 comma) — Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno approva, d'intesa con la Regione Autonoma Sarda, un programma organico straordinario di interventi nel quadro del Piano di rinascita da attuarsi entro un periodo di 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 1960 - 1961. Il programma deve essere indirizzato a consentire lo sviluppo economico e sociale della Regione Sarda e deve essere articolato per "zone omogenee" individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle possibilità di sviluppo. Il programma deve essere finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, sulle basi delle loro

reali suscettività evolutive attraverso precise scelte di priorità e di tempi. Gli interventi previsti nel programma devono essere diretti al fine di determinare la massima occupazione stabile e incrementi del reddito ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia per illustrare l'emendamento proposto dalla Commissione.

MASIA (D.C.), *relatore di maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna per illustrare il suo emendamento.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. L'emendamento sostitutivo del secondo comma è stato formulato per eliminare le preoccupazioni avanzate in Commissione — soprattutto dall'onorevole Casu — che il Piano, attuandosi per zone omogenee...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La preoccupazione dell'onorevole Casu si riferiva all'articolo 15.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Mi pare comunque che non occorra spendere molte parole per illustrare l'emendamento, il cui spirito è stato capito da tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare il suo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Pare a me che il punto fondamentale da risolvere sia quello della durata del Piano: 15 anni previsti dal Governo, i 12 proposti dalla maggioranza della Commissione, o i 10 che noi proponiamo? Non avrei domandato di parlare se non dovessi rispondere alle osservazioni che ha fatto a questo proposito il relatore della Commissione, onorevole Masia, quando, sostenendo la tesi dei 12 anni, ha affermato: in pratica si tratta di un decennio, perchè si inizierebbe con gli stati di previsione del 1960 - 1961; l'articolo 8 prevede inoltre (mi pare che abbia affermato anche questo) la possibilità di spendere in anticipo la somma pre-

vista per i due anni successivi.

A me pare che, circa la prima osservazione, cioè che vi sarebbe un primo stanziamento nel bilancio 1960 - 1961, si debba dire che non abbiamo nessuna garanzia in proposito; non abbiamo neppure la certezza che il disegno di legge possa essere approvato prima della scadenza degli stati di previsione del 1960-1961, cioè entro il 30 giugno 1961. Dopo questa data automaticamente passiamo ad un altro esercizio finanziario, quello 1961 - 1962; è chiaro che il disegno di legge, se venisse approvato entro questo esercizio finanziario, potrebbe partire dal 1960 - 1961, mentre ciò non avverrebbe nel caso in cui, come è probabile, anche se noi ci auguriamo il contrario, venisse approvato per esempio nell'autunno venturo, cioè alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive. Quindi, la prima osservazione del relatore mi sembra quanto meno non soddisfacente.

Circa la possibilità poi di poter spendere, anticipare le somme del biennio successivo, la esperienza dello Stato, quella della Cassa per il Mezzogiorno, e della stessa Regione, insegnano che non si riesce a spendere, non a impegnare, le somme stanziare...

COVACIVICH (D.C.). Questo è contro la sua tesi.

ZUCCA (P.S.I.). Dicevo, l'esperienza insegna che difficilmente si riesce a spendere entro l'anno (non dico ad impegnare) le somme stanziare anno per anno. Ecco perchè a noi pare giusto fissare nella legge un periodo più breve di attuazione del Piano. Non dimentichiamo che questo disegno di legge verrà discusso dal Senato, cioè dallo stesso ramo del Parlamento, che, discutendo del Piano di rinascita, ha già, all'unanimità, stabilito un programma di intervento decennale per la Sardegna.

Per concludere, una terza osservazione. Quali fatti ci impediscono di limitare a 10 anni il Piano, lasciando al Senato la possibilità di vagliare se sia più conveniente per un programma di sviluppo il termine fissato dal Governo oppure quello fissato dal Consiglio regionale? Può anche darsi che il Senato si orienti per 12 anni, se noi ne proponiamo 10, ma difficilmente questo

avverrà se saremo noi stessi a chiedere un periodo di 12 anni.

Difficilmente si possono contrapporre difficoltà d'indole finanziaria alla nostra richiesta, perchè in un bilancio come quello dello Stato italiano di oltre 4 mila miliardi, lo spostamento di cinque miliardi annui in più o in meno non mi sembra possa costituire una remora. A me pare che, in base alle decisioni prese dal Senato nel 1953 e in base agli orientamenti del Governo, che vuole accelerare i tempi degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, come ebbe a dichiarare poco tempo fa il Ministro Colombo, sia più logico più giusto, più razionale da parte nostra prevedere un programma di interventi decennale. D'altra parte, è una esigenza che noi sentiamo fondata; il Parlamento, valutate le possibilità finanziarie e sentito il parere del Governo eventualmente potrà accettare il nostro voto. Chiedo che il Consiglio approvi all'unanimità la richiesta di portare a 10 anni il tempo di attuazione del Piano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. L'onorevole Zucca ha illustrato la parte dell'emendamento che concerne i tempi di attuazione; non aggiungo nulla a questo proposito perchè concordo perfettamente con quanto egli ha esposto.

Vorrei invece mettere in rilievo un altro problema — mi riferirò anche all'emendamento proposto dai colleghi Pinna, Pazzaglia e Lonz sostitutivo del secondo comma — : quello dell'estensione dell'intervento preveduto dalla legge Stamane, come avevo previsto, abbiamo ascoltato dall'onorevole Deriu una lunga teorizzazione sul concetto di zona omogenea, teorizzazione che potrebbe trovarmi completamente d'accordo, e fosse completata dal concetto che, fermo restando, come dato esatto e giusto, il fatto che una programmazione economica può svilupparsi meglio se si identificano i tratti comuni o discordanti di una determinata zona — ciò che risultava anche nel testo della Commissione peritica —, la naturale conclusione di tale identificazione è il Comitato della zona omogenea.

ragionamento dell'onorevole Deriu avrebbe dovuto essere completato con l'affermazione che una zona omogenea di intervento si giustifica solo se si accompagna con il Comitato della zona omogenea.

Nel tipo di programmazione prefigurato dalla Commissione paritetica esistevano le zone omogenee e i Comitati di zona omogenea; il concetto di zona omogenea aveva perciò un significato preciso, perchè il Comitato di zona avrebbe esercitato indubbiamente alcune funzioni di stimolo, di controllo, di elaborazione, che avrebbero consentito, all'interno della zona, quel processo di omogeneizzazione che avrebbe spinto i settori meno progrediti a raggiungere il livello delle forze più progredite. Questo era il concetto quale scaturiva dal rapporto della Commissione paritetica.

Nel disegno di legge del Consiglio dei Ministri, emendato dalla Commissione speciale, la zona omogenea ha lo stesso significato? Ovvero non è altro che — come dire? — un fossile linguistico che si trova nella legge per un puro caso, e che ha un significato diverso da quello originario?

Insomma, nell'ultima elaborazione della legge l'espressione «zona omogenea» ha un significato completamente diverso; ciò che è confermato dalla relazione governativa. E' vero che la relazione non fa testo, ma è anche vero che essa offre criteri interpretativi della legge stessa. Nella relazione è detto in modo esplicito, alla pagina quattro, che «sempre in conformità dello articolo 1 del presente disegno di legge, il programma è formulato in base ad una individuazione delle zone omogenee e della loro peculiare capacità di sviluppo, per cui [prego l'onorevole Deriu di ricordare queste parole] non deve trattarsi di un intervento indifferenziato ed appiattito su tutta l'area regionale, ma deve organizzarsi attraverso una selezione geografica degli investimenti». Il concetto è indicativo. La lingua italiana, che è così ricca di sfumature, di espressioni, non consente di poter equivocare: si tratta di una selezione geografica degli investimenti. La conseguenza è che nella zona geograficamente selezionata si avrà l'intervento, nella zona geograficamente non selezionata l'intervento non si avrà. Le conseguenze sono di

ordine geografico, ma, a mio avviso, anche di ordine economico.

Vediamo che cosa significa ciò dal punto di vista della industrializzazione: si creano zone industriali, nuclei di industrializzazione, poli di industrializzazione — usiamo il termine che vogliamo —; per quelle zone creiamo una legislazione di favore che consenta l'accentrarsi delle iniziative industriali; nelle zone di Cagliari, di Portotorres si concentreranno, giustamente, le iniziative industriali, perchè i possessori di capitali investiranno i loro quattrini dove avranno maggiori facilitazioni, escludendo ovviamente le zone per le quali facilitazioni non sono previste. Quindi sarà possibile uno sviluppo industriale nelle zone geograficamente selezionate per l'investimento industriale, cioè Cagliari e Portotorres; dove questa selezione non vi sarà, per esempio in tutta la Provincia di Nuoro, non sarà possibile un richiamo del capitale, quindi neppure un tentativo, sia pur timido, di industrializzazione. Questa selezione avrà conseguenze non solo di ordine geografico, e cioè la creazione di due nuclei di industrializzazione, a Cagliari e a Portotorres, ma anche di carattere sociale, sulle quali non mi soffermo perchè appaiono evidenti: uno è il livello che si raggiunge in una zona industrializzata, altro è quello che rimane dove esiste solo la pastorizia, per giunta brada.

Se esaminiamo il settore dell'agricoltura, notiamo che il fenomeno è esattamente lo stesso; non mi soffermo su questo punto perchè il problema è stato sufficientemente illustrato da numerosi colleghi. Che questo sia l'intendimento, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, non è detto soltanto nella relazione, ma è confermato dalla legge, dove essa precisa in quali zone agricole deve operare. La relazione ribadisce il concetto quando afferma che «per quanto riguarda il settore della bonifica e trasformazione fondiaria, l'articolo 15, al fine di assicurare la più completa valorizzazione dei comprensori suscettibili di trasformazione, dispone che siano preventivamente determinate le zone d'intervento»; e prosegue che «salvo quindi quanto viene successivamente disposto a favore dei proprietari che presentano piani organici di trasformazione aziendale, gli investimenti nel settore della bo-

nifica e della trasformazione fondiaria, nonché gli interventi degli enti di bonifica, debbono avere luogo solo ed esclusivamente all'interno delle predeterminate zone d'intervento».

Non vi è quindi possibilità di equivoci. E' vero che c'è l'articolo 19, ma esso conferma la mia tesi; non si capisce perchè altrimenti sarebbe stato inserito nel disegno di legge. L'articolo 19 estende ipoteticamente — dirò perchè — certi benefici anche a zone non comprese nelle zone d'intervento. E' quindi una conferma che vi sono zone di intervento predeterminate, altrimenti sarebbe stata inutile questa particolare specificazione. La precisazione, ad essere ottimista, è di carattere piuttosto teorico; mi vorrei mettere infatti nei panni di un grosso proprietario, che ha i suoi beni fuori della zona d'intervento, della zona di bonifica, per vedere con che coraggio egli potrebbe affrontare certe intraprese di rilievo, pur sapendo in partenza di trovarsi in condizioni di estrema inferiorità rispetto agli altri proprietari delle zone predeterminate, non foss'altro perchè non potrebbe servirsi di tutte le infrastrutture previste dalla legge.

Questa è una situazione dinanzi alla quale non possiamo chiudere gli occhi. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti; lasciamo nell'articolo primo il concetto di zona omogenea, che, a nostro avviso, è giusto, ma introduciamo nuovamente il concetto del Comitato di zona. Con il Comitato di zona è garantito il lievito democratico che impedisce certe situazioni sperequative. Ma, se non si vuole reintrodurre il Comitato di zona e se non si vuole agire in modo che si realizzi una obiettiva discriminazione tra una zona e l'altra, tra una parte della Sardegna ed un'altra, si deve accogliere la formulazione proposta dai colleghi Pinna, Pazzaglia e Lonzu, che, del resto, noi avevamo proposto in sede di Commissione di rinascita e che, in certa misura, viene riproposta dall'onorevole Giangiorgio Casu in un emendamento che fa specifico riferimento al problema quando tratta dell'agricoltura.

La proposta che presento è in un certo senso alternativa: o reintroduciamo — e questo è espresso nei nostri emendamenti — i Comitati di zona, sì che lo sviluppo democratico possa ov-

viare alle inevitabili conseguenze della legge così com'è formulata; o non accettiamo il concetto del Comitato di zona, ma allora dobbiamo accedere ad una nuova formulazione degli articoli 1, 15 e 18, in modo che sia soppresso il concetto della selezione di carattere geografico, che in realtà è anche di carattere economico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Intendo brevemente replicare agli onorevoli Pinna e Sotgiu, i cui emendamenti al secondo comma dell'articolo 1 mi pare non si discostino da quello approvato dalla Commissione. La Commissione chiede, in definitiva, che nelle zone territoriali omogenee riconosciute utili, il programma venga formulato in base a determinate condizioni economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo ed alle condizioni sociali. A quale fine? E' chiaro che il fine rimane la rinascita, per cui tutte le parole spese a questo riguardo, in definitiva, sono sintetizzate in questa formulazione. Mi paiono perciò superate la perplessità e la difficoltà illustrate dall'onorevole Sotgiu sul problema delle zone d'intervento.

La zona di intervento può corrispondere, come può non corrispondere, alla zona omogenea; può essere una parte di una zona omogenea come può essere una zona omogenea più una parte di un'altra zona omogenea. Insomma, la zona d'intervento ha una sua funzione, che non è quella della zona omogenea. A me pare perciò che l'emendamento della Commissione sia pienamente soddisfacente e che sia sostanzialmente diverso dal testo del Governo, perchè mentre il Governo condizionava la creazione delle zone omogenee a determinate strutture, la Commissione condiziona il programma a determinate strutture, il che è sostanzialmente diverso. A me pare, concludendo, che il testo della Commissione, come tranquillizza noi, potrebbe tranquillizzare anche l'onorevole Girolamo Sotgiu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Milia Dino. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Il mio Gruppo è fa-

vorevole all'emendamento proposto dai colleghi Pinna e Pazzaglia, non solo per le osservazioni fatte dal collega Sotgiu, ma anche per una più precisa formulazione dell'articolo sotto il profilo giuridico. La formulazione dell'emendamento precisa il concetto del programma per zone omogenee. Nell'emendamento si dice: «Il programma viene formulato per l'intero territorio della Regione Sarda all'uopo ripartito in zone omogenee sulla base delle strutture economiche prevalenti». Questa formulazione precisa il significato di organicità e di armonia che deve presiedere alla creazione, alla realizzazione del Piano attraverso le zone omogenee, tenendo presente, peraltro, l'intero territorio della Sardegna. Mi sembra che questo concetto, che secondo noi risulta meglio espresso nell'emendamento, sia lo stesso che ha espresso l'onorevole Assessore. Non vediamo neppure noi una differenza sostanziale fra l'emendamento della Commissione e quello dei colleghi Pinna-Pazzaglia; l'emendamento chiarisce però maggiormente il criterio che dovrà essere seguito nell'attuazione del Piano di rinascita e nella scelta, diremo, delle zone omogenee in riferimento a tutto il territorio della Sardegna.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Onorevoli colleghi, gli articoli del disegno di legge sono tutti strettamente connessi tra loro, per cui mi perdonerete se mi permetto di esprimere il parere che sarebbe stato meglio presentare gli emendamenti stessi in Commissione per il necessario approfondimento, che è impossibile in assemblea. E' chiaro che si tratta di parere; non nego a nessuno il diritto di presentare in questa sede gli emendamenti che ritiene opportuni. Gli emendamenti che ha presentato la Giunta riguardano aspetti marginali...

TORRENTE (P.C.I.). E' un'autocritica?

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Gli emendamenti da noi presentati in Consiglio riguardano aspetti marginali oppure questioni già trattate negli emendamenti presentati alla

Commissione e non accolti da essa.

Il discorso del collega onorevole Girolamo Sotgiu è stato abbastanza chiaro, per cui non è necessario, per capirlo, neanche il supplemento d'intelligenza di cui stamattina parlava il collega Torrente. Mi pare strana, però, l'affermazione che i due elementi previsti nel rapporto del Gruppo di lavoro debbano essere necessariamente riportati entrambi nel disegno di legge. Uno infatti ha un fine strumentale, mentre il fine del secondo non è strumentale. Che l'esistenza dei Comitati di zona potesse assolvere una certa funzione è probabile, ma non si può affermare che la soppressione di questi istituti da parte del Governo per ragioni di snellezza e di celerità nella formulazione dei programmi, annulli o renda addirittura dannosa la creazione delle zone. Ciò non può essere dimostrato, onorevole Sotgiu, neanche con un grande sforzo dialettico.

Noi riconfermiamo di accettare l'emendamento approvato dalla Commissione, il quale, come bene diceva l'onorevole Casu, può soddisfare tutte le esigenze ed allontanare qualunque timore. Quando si parla di zone omogenee, si intende affermare la volontà di intervenire per tradurre in atto possibilità potenziali tipiche di ogni zona, o nel settore dell'agricoltura, o nel settore dell'industria, o nel settore del turismo; cioè, si vuole intervenire sulla base delle specifiche suscettività di tutte le zone territoriali dell'Isola. L'emendamento della Commissione mi pare risponda a questo concetto e ci tranquillizza pienamente.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei vari emendamenti. Prego gli onorevoli consiglieri di non abbandonare l'aula.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Chiedo che si voti per appello nominale il punto dell'articolo 1, che riguarda la durata del Piano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Non

avrei nulla in contrario sulla votazione per appello nominale, ma prima desidererei sapere dal Presidente del Consiglio se, creando il precedente, si lascia la possibilità a qualche Gruppo o a qualche consigliere di chiedere la votazione segreta su altri punti.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, le norme che regolano la votazione per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto sono previste dal Regolamento e valgono sempre.

PINNA (M.S.I.), relatore di minoranza. Su ciò siamo d'accordo, signor Presidente, ma mi era parso che le votazioni su questo disegno di legge sarebbero state *sui generis*, trattandosi di meri pareri. Perciò, ritenevo che non fossero consentite votazioni a scrutinio segreto. Mi sembra di ricordare che si fosse parlato del problema in questi termini.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pirastu che la votazione dell'articolo uno, indipendentemente dalla sua richiesta, contiene implicitamente l'accettazione o meno da parte del Consiglio del termine di dieci anni. Una volta approvato l'articolo nel testo proposto dalla Commissione, la questione è già risolta...

PIRASTU (P.C.I.), relatore di minoranza. Ella intende far votare per primo il testo della Commissione?

PRESIDENTE. Metterò per primo in votazione il testo della Commissione, poichè è un emendamento sostitutivo totale, mentre l'emendamento presentato dal suo Gruppo è sostitutivo parziale. E' chiaro che, se il Consiglio approva l'emendamento sostitutivo totale presentato dalla Commissione, la questione sarà risolta; in caso contrario, passeremo agli emendamenti sostitutivi parziali.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). A me sembra che quello della Commissione non sia un emendamento sostitutivo totale, perchè modifica sol-

tanto il primo e il secondo comma, cioè i due commi sui quali sono stati presentati gli emendamenti del nostro Gruppo e dei Gruppi di sinistra. L'argomento della sostitutività totale non è, perciò, nel caso dell'articolo 1, assolutamente accettabile. Comunque, il testo della Commissione, anche se proponeva soltanto la modifica di una parola, è stato ristampato integralmente.

Il criterio di votazione annunciato dal Presidente non mi pare perciò accettabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), relatore di minoranza. A mio avviso, il punto di partenza, come ella aveva annunciato all'inizio della discussione del primo articolo, è il testo del Governo. Poichè si deve procedere alla votazione di eventuali emendamenti, a norma di Regolamento si deve iniziare mettendo prima in votazione quelli che si discostano maggiormente dal testo del proponente. Il più lontano dal testo è, per esempio, un emendamento soppressivo, per cui questo viene sempre messo in votazione per primo. Subito dopo si mettono in votazione gli emendamenti sostitutivi che si discostano maggiormente dal testo.

Nel caso specifico posto dall'onorevole Pirastu, noi chiediamo che la votazione avvenga così come prescrive il Regolamento, e cioè sulla base della distanza dal testo di partenza. Chiediamo pertanto la votazione per divisione; chiediamo che si separi dal testo dell'emendamento il problema della durata del Piano, e poichè la durata più lontana, rispetto a quella indicata nel testo del Governo, è di dieci anni, chiediamo che si voti prima su tale proposta. Chiediamo anche che su questo punto la votazione avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE. Intanto debbo rilevare che non è stato presentato nessun emendamento soppressivo. L'articolo 80 del Regolamento dice:

«Nel caso di presentazione di emendamenti, la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi...». Nel nostro caso ci troviamo appunto da-

vanti a emendamenti modificativi. Potrei mettere in votazione l'articolo 1 per divisione, e in ogni caso, anche partendo dal testo della Commissione, il problema non cambierebbe.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Noi desideriamo che si voti prima sulla durata del Piano. La nostra è la proposta più lontana dal disegno di legge, per cui dev'essere votata per prima. Nel caso che venisse respinta, si vedrebbe quale posizione assumere nei confronti del testo della Giunta. Noi affermiamo la posizione più lontana dal testo del disegno di legge, e sulla nostra proposta chiediamo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, concordo anzitutto nella interpretazione che ella ha dato della procedura da seguire in questa occasione, che è praticamente quella seguita per i disegni di legge. Ciò significa che è consentito qualsiasi tipo di votazione, purchè naturalmente la relativa richiesta sia presentata tempestivamente.

Desidero anche precisare che quando si chiede la votazione sulla durata del Piano, bisogna intendere che si chiede la votazione — per appello nominale, se sarà così stabilito — sul comma in cui è prevista la durata del Piano. Non è consentito, infatti, votare su un aspetto particolare astraendolo dal contesto.

Per quanto riguarda la procedura concreta che lei, signor Presidente, ha proposto, sono d'accordo. E' vero, infatti, che si è instaurata la prassi — anche se il Regolamento non ne parli — che si inizi a votare sugli emendamenti più distanti dal testo; ma è anche necessario precisare che in un quadro così complesso di emendamenti è un po' difficile stabilire qual'è il più distante e quale il più vicino...

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. E' chiarissimo.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Nè la distanza si può misurare contando il numero delle parole che sostituiscono una frase! Se si trattasse di un comune disegno di legge la questione sarebbe facile, ma indubbiamente in questo caso il problema è meno semplice. Ammesso anche che l'emendamento più distante sia quello presentato dai socialcomunisti (e poi quello del Gruppo missino, se non sbaglio), vorrei sapere però come ci si dovrebbe regolare in altri casi, quando cioè non fosse possibile stabilire esattamente quale sia l'emendamento più lontano e più vicino dal testo. Sono perciò del parere che, quando non sia molto evidente la differenza, si debba votare sul testo della Commissione; altrimenti dovremmo ricercare, in una interpretazione che potrebbe richiedere mesi di discussione, il testo più vicino e quello più lontano.

Perciò, signor Presidente, non ho nulla in contrario ad accogliere, se lei lo riterrà opportuno, la richiesta di votare per primo l'emendamento socialcomunista; o meglio, l'emendamento che intende portare a dieci anni il tempo di realizzazione del Piano. Per gli altri casi sono del parere che si debba votare senz'altro sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Mi sembra intanto che si debba contestare l'affermazione che si deve sempre votare su tutto un comma; un emendamento può riguardare infatti anche una sola parola, come insegna il Regolamento...

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Non sono stati presentati emendamenti ad una parola!

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. A una cifra, allora; e mi sembra che la sostanza non cambi...

PRESIDENTE. Onorevole Sotgiu, lei sfonda una porta aperta.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Gli emendamenti possono riguardare anche parole isolate, e non soltanto periodi e concetti. In questo caso, ad esempio, si tratta di sostituire la parola «quindici» con la parola «dieci». Non mi nascondo certo l'importanza del concetto contenuto nella parola «dieci», ma dal punto di vista regolamentare non mi sembra vi siano difficoltà.

Secondo problema: contesto che si debba mettere in votazione sempre il testo emendato dalla Commissione. Questo potrà accadere in moltissimi casi, ma si verificheranno casi nei quali ciò non sarà necessario. Io, onorevole Presidente, facendo tesoro di ciò che ella ha detto stamane, propongo di decidere le questioni procedurali volta per volta. Non cerchiamo di costruire la strada prima di aver fatto il ponte!

PRESIDENTE. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, e ritengo che neanche il Presidente della Giunta abbia inteso dire che si deve sempre ed in ogni caso votare prima il testo della Commissione. E' evidente che vi potranno essere dei casi in cui il testo della Commissione non dev'essere votato per primo.

Io ho solo affermato che quando il testo di un emendamento è sostitutivo totale, questo ha la precedenza sugli altri. Comunque penso che, come proposta transattiva, e direi tale da non costituire precedenti, noi possiamo accettare la proposta del Presidente della Giunta. Mettiamo pure in votazione la parte dell'emendamento delle sinistre che riguarda la durata del Piano; si voterà per appello nominale, poichè la richiesta è regolamentare; dico comunque che questo episodio non può costituire un precedente. Se incontreremo altre difficoltà, tranquillamente le discuteremo e le risolveremo. Il principio generale rimane questo: l'emendamento sostitutivo totale precede gli altri.

E' pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta: «I sottoscritti consiglieri regionali chiedono la votazione per appello nominale sull'emendamento che riduce a dieci anni la durata del Piano»; la richiesta porta il numero regolamentare di firme. L'emendamento che dobbiamo mettere in votazione è quello presentato dagli onorevoli Pinna, Pazzaglia e Lon-

zu, e che suona: «Sostituire le parole "quindici anni" con le parole "dieci anni"». Procederemo alla votazione per appello nominale soltanto su questa parte, per il momento.

Ha domandato di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Voterò contro l'emendamento Pinna e più per i motivi che sono stati già illustrati dal Presidente della Giunta nel suo intervento. Preciso che gli articoli 8 e 9 della legge danno la possibilità di ridurre i termini di attuazione, non a dieci, come richiede l'emendamento Pinna, ma a nove anni, ferma restando la possibilità dell'emissione di obbligazioni. Per questo motivo, il nostro Gruppo approverà l'emendamento della Commissione.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla seconda parte dell'emendamento sostitutivo parziale del primo comma, a firma dei consiglieri Pinna - Pazzaglia - Lonzu. Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*. Estraggo a sorte il numero corrispondente al nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 22, corrispondente al nome dell'onorevole Costa).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Costa.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La votazione è già iniziata onorevole Castaldi.

CASTALDI (D.C.). Veramente avevo domandato di parlare prima, ma mi si è risposto che quando la votazione è individuale, le dichiarazioni di voto devono essere fatte al momento in cui uno viene chiamato. Stabilisca il principio una volta per sempre il Presidente e io sa-

rò ben lieto di uniformarmi a esso.

PRESIDENTE. E' chiaro che le dichiarazioni di voto devono essere fatte prima che inizi la votazione. Comunque, le concedo di parlare.

CASTALDI (D.C.). Voterò contro l'emendamento non solo per gli argomenti già svolti dall'onorevole Covacivich, ma perchè ritengo che, dato il meccanismo della legge, i 12 anni approvati dalla Commissione equivalgono a dieci — e i dieci che si propongono equivalgono a otto —. Ritengo, peraltro, che in otto anni non si possa effettivamente realizzare il lavoro per l'attuazione del Piano della rinascita sarda. Persino la Russia, dopo 42 anni, sette piani quinquennali e uno settennale, ne ha studiato ora un altro settennale. La Cina, dopo tre piani quinquennali, non è nemmeno a metà strada. Se vogliamo fare un lavoro serio, dobbiamo tener conto di questi precedenti, anche se i Paesi citati hanno ricchezze maggiori delle nostre, poteri maggiori dei nostri, territori maggiori dei nostri.

Voto contro anche perchè gli operai sardi, nel tempo proposto, non farebbero in tempo ad essere tutti qualificati e dovrebbero andare a servire gli operai specialisti del Continente, che verrebbero necessariamente chiamati in Sardegna; e perchè gli industriali sardi non farebbero in tempo ad attrezzarsi compiutamente e dovrebbero vedere i frutti della rinascita e le nuove officine in mano a società forestiere, almeno in buona parte.

Voto contro anche perchè l'aumento che si porterebbe, anno per anno, è solo del 15 per cento e l'ingolfamento che si creerebbe negli appalti farebbe sì che questo 15 per cento andrebbe a esclusivo beneficio degli appaltatori, che potrebbero dettar legge ed evitare i ribassi.

CINGOLANI (P.D.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI (P.D.I.). Dichiaro che il nostro Gruppo non è favorevole alla riduzione a dieci

anni, in quanto abbiamo steso un ordine del giorno che propone la formula: «fino a dodici anni».

ASARA, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Cottoni - Giua - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Milia Dino - Muretti - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Tola - Torrente - Zucca - Asquer - Borghero - Cardia - Cherchi - Cingolani - Cois - Colia - Corona Loddo Claudia.

Rispondono no i consiglieri: Costa - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Fiorito - Floris - Gardu - Macis Elodia - Masia - Melis - Murgia - Pisano - Puligheddu - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Usai - Abis - Amicarelli - Asara - Atzeni - Bernard - Cadeddu - Cara - Castaldi - Casu - Corrias.

Si astengono: Presidente Cerioni.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	27
contrari	34
astenuti	1

(Il Consiglio non approva).

PIRASTU (P.C.I.), relatore di minoranza. Chiedo che si metta in votazione per divisione il primo comma.

PRESIDENTE. Era mia intenzione farlo onorevole Pirastu.

PIRASTU (P.C.I.), relatore di minoranza. Domando di parlare per dichiarazione di voto sul primo comma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Avremmo preferito che la durata del Piano fosse limitata a dieci anni, perchè ancora riteniamo che questo periodo sia il più rispondente a determinare la scossa, lo sviluppo migliore alla economia sarda. Non voglio comunque insistere su queste ragioni perchè l'emendamento è stato respinto.

Devo ora dichiarare che l'emendamento della Commissione, che porta la durata del Piano di rinascita a dodici anni, è senza dubbio migliore del testo governativo, per cui noi, pur non essendo soddisfatti interamente dell'emendamento, lo accettiamo perchè lo riteniamo il male minore. Voteremo pertanto in favore della proposta che porta a 12 anni il periodo previsto per l'attuazione del Piano.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Al Gruppo di maggioranza, che ha esercitato una decisa opposizione all'approvazione della nostra proposta, è sfuggito che l'emendamento da noi presentato contemplava, sì, la riduzione da quindici a dieci anni dei tempi di attuazione del Piano, ma (la colpa è un po' nostra; l'ordine del giorno che abbiamo presentato spiega più chiaramente il nostro pensiero) fissava tale termine dall'inizio effettivo dell'attuazione del Piano stesso. Debbo aggiungere che l'emendamento della Commissione, che propone la riduzione del termine a dodici anni, è senz'altro preferibile al testo governativo. Pertanto, in mancanza di un testo migliore, essendo stato respinto il nostro emendamento, noi voteremo a favore del termine di dodici anni.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Il Gruppo socialista si di-

chiara favorevole all'emendamento della Commissione circa la durata del Piano, perchè, in sostanza, riduce la durata prevista dal testo governativo. Circa il resto dell'articolo, il Gruppo socialista non può che astenersi dalla votazione, perchè sarebbe stato favorevole a includervi il concetto che il programma interessa tutto il territorio della Sardegna. Su questo punto la Giunta e la maggioranza si sono dichiarate contrarie. Noi non possiamo perciò accettare il testo della Commissione, che non chiarisce sufficientemente il nostro concetto, cioè che, ferme restando le zone omogenee, il Piano dovrebbe investire tutto il territorio della Sardegna.

A me pare che anche in questo caso si debba votare prima l'emendamento più lontano dal testo. In ogni caso, se l'emendamento più lontano dal testo fosse respinto, noi sul resto dell'articolo, fuorchè, ripeto, la questione dei dodici anni, ci asterremo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il secondo comma nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il terzo comma nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato anche presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Pinna - Pazzaglia - Lonzu. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Aggiungere il seguente IV comma: "Il Comitato dei Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno accerterà l'ammontare complessivo degli stanziamenti di cui al comma precedente nell'anno 1960-'61, onde adeguarne gli importi, per i successivi bilanci, all'andamento delle disponi-

bilità delle entrate ed al volume delle spese che saranno iscritte sui futuri stati di previsione" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna per illustrare questo emendamento.

PINNA (M.S.I.), relatore di minoranza. Questo emendamento sintetizza una parte della nostra relazione scritta e una parte del mio intervento in sede di discussione generale. Sembrerebbe che il terzo comma dell'articolo 1 si preoccupi di stabilire il criterio dell'aggiuntività, giacché stabilisce che le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti, sia straordinari che ordinari, e della Cassa per il Mezzogiorno, rimangono inalterati. Invece, e ciò è stato affermato da tutti i settori del Consiglio, non basta stabilire un criterio per poi lasciare arbitre le singole amministrazioni — così come si dice nella relazione — di rispettare questo principio. La relazione che accompagna il disegno di legge dice infatti che garanti del carattere di aggiuntività del programma debbono essere le stesse amministrazioni ordinarie e straordinarie, che nella programmazione degli interventi di loro competenza debbono riservare alla Sardegna quell'aliquota che ad essa spetta nel quadro di una equilibrata distribuzione delle disponibilità finanziarie tra le diverse regioni. Ora, è stato ricordato in Consiglio, da tutti i settori, che analoghe assicurazioni, solenni quanto questa, sono state fatte dal Governo in altre occasioni. Cito, per esempio, quelle che hanno accompagnato la istituzione e l'attuazione della Cassa per il Mezzogiorno, che non hanno poi avuto una applicazione soddisfacente.

E' stato anche ripetutamente affermato che il principio dell'aggiuntività dovrebbe essere consacrato in legge con una precisa norma. Abbiamo pertanto pensato che questo richiamo potesse essere aggiunto all'ultima parte dell'articolo 1, richiamando così le promesse del Governo. Si dovrebbe incaricare, lo stesso Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di accertare l'ammontare complessivo degli stanziamenti erogati, in via ordinaria e straordinaria, per la Sardegna, e su questo parametro fissare le spese che lo Stato, negli anni futuri, dovrà effettuare per la Sardegna, in modo proporzionale al vo-

lume delle spese statali. Abbiamo dimostrato che il volume delle spese, cioè la possibilità di spendere dello Stato, cresce con l'andare degli anni; dal 1950 al 1960 si è più che raddoppiato. E' prevedibile che dal 1961 al 1971, o al 1973, come ormai abbiamo stabilito, le spese statali crescano in una certa misura. La Sardegna ha interesse perciò a garantirsi stanziamenti proporzionali all'entità delle spese globali che sosterrà lo Stato. Questo è il senso, la portata e la finalità dell'emendamento aggiuntivo che noi abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.S.I.). Tutti noi, nel corso delle discussioni sul Piano di rinascita, ci siamo sempre preoccupati della questione dell'aggiuntività, che è veramente l'elemento determinante del congegno del Piano stesso. Mi pare però che l'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo del Movimento Sociale Italiano sia pericoloso, poichè tende a stabilire una certa quota, che verrà devoluta alla Sardegna per un periodo di tempo, sul bilancio 1960 - 1961, di cui non conosciamo complessivamente l'ammontare; non sappiamo neppure se sia l'anno più favorevole alla Sardegna per ciò che riguarda gli stanziamenti ordinari dello Stato. Penso che, se un emendamento doveva essere presentato in questo senso, esso doveva riferirsi alla media di un certo numero di anni. Neppure un esame degli ultimi 7 - 8 anni potrebbe costituire un indice favorevole alla Sardegna, perchè tutti sappiamo che da quando opera la Regione, da quando opera la Cassa per il Mezzogiorno, gli stanziamenti ordinari dello Stato sono diminuiti.

A me, perciò, questo non sembra il modo più idoneo per precisare, con impegni sicuri, in legge, il problema dell'aggiuntività. Pertanto, il Gruppo socialista non può votare per un emendamento che si rivela oltremodo pericoloso.

PINNA (M.S.I.), relatore di minoranza. Vorrei precisare che l'emendamento fissa il parametro comprendendo gli stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno aggiunti agli stanziamenti dei dicasteri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Il concetto espresso dall'onorevole Pinna è quello in effetti condiviso da tutti i Gruppi del Consiglio e da me nel mio intervento. Affermavo che, per poter garantire che il carattere di aggiuntività del Piano venisse rispettato, era necessario prendere come base le spese sostenute in Sardegna, percentualmente rispetto alle spese totali, negli ultimi tre o quattro anni. Le preoccupazioni dell'onorevole Sanna sono solo parzialmente fondate; noi dovremo infatti preoccuparci, almeno durante il periodo di attuazione del Piano di rinascita, che lo Stato e gli altri enti che hanno operato finora in Sardegna, continuino a spendere le somme che sino ad oggi hanno speso, in relazione ai loro bilanci. La preoccupazione dell'onorevole Sanna mi sembra — ripeto — infondata; noi Sardi, disgraziatamente, abbiamo una esperienza più che decennale per poter affermare che lo Stato, fuorchè in questi ultimi anni, ha sempre dimenticato ed obliato la Sardegna. Ora che, se Dio vorrà, questo disegno di legge diventerà legge, e quindi in Parlamento si saprà che noi in dieci o dodici anni andremo a godere di 400 miliardi, è chiaro che da parte dei parlamentari di altre regioni si cercherà in tutti i modi, attraverso lo Stato e attraverso gli enti che dipendono dallo Stato, di diminuire i contributi che spettano alla Sardegna.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Ciò avverrà se la Regione sarà debole politicamente.

MILIA DINO (P.D.I.). Il problema è essenzialmente politico; comunque, se noi stabiliamo un coefficiente minimo, in relazione non all'ultimo anno, ma agli ultimi tre anni, tenendo presente anche la Cassa per il Mezzogiorno, possiamo garantire sostanzialmente il carattere di aggiuntività del Piano di rinascita. Il problema altrimenti rimane solo politico, e come tale può prestarsi all'arbitrio di una eventuale maggioranza che, in ipotesi, — tutto è possibile e proprio noi Sardi queste ipotesi non dobbiamo scartare — manifesti una particolare in-

sensibilità nei confronti della Sardegna. Mi auguro che ciò non si verifichi, ma è bene che non ci nascondiamo il pericolo, anche perchè, ripeto, abbiamo una amara esperienza in proposito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ritengo che questo emendamento non possa essere approvato sia per le ragioni già esposte, sia per altre, che brevissimamente cercherò di esporre. Non conviene adottare come parametro l'esercizio 1960 - 1961, come non conviene quello corrispondente agli ultimi dieci o dodici esercizi. Noi abbiamo protestato, infatti, e continuiamo a protestare perchè, nell'erogazione dei fondi generali dello Stato, la Sardegna non ottiene la parte che le spetta. Ritengo di aver detto, nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, a chi debba farsi risalire la responsabilità di ciò, responsabilità che è di molti organi dello Stato.

Non posso condividere l'emendamento neppure da un punto di vista di tecnica legislativa. Esso dice: «Il Comitato dei Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno accerterà l'ammontare complessivo...» eccetera. Nella distribuzione dei fondi del bilancio dello Stato le competenze sono due: l'impostazione generale del bilancio è fatta dal Consiglio dei Ministri (perciò non vi può essere nessuna persona singola, sia pure un Ministro, che possa assumere la responsabilità, arrogarsi un potere inconcepibile in uno Stato democratico e costituzionale); per le erogazioni specifiche, per le programmazioni dei singoli settori dell'amministrazione sono competenti i Ministri, nessuno dei quali permetterebbe ai suoi colleghi, che fanno parte del Comitato dei Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno, di sindacare la sua attività.

Rimane, perciò, soltanto la forza e la sensibilità politica dei Ministri; ma è ovvio che nella legge una norma di questo tipo non può essere inserita. Oltre i pericoli segnalati, presentando un emendamento di questo genere, faremmo la figura di chi non ha neanche una minima idea del funzionamento dell'amministra-

zione dello Stato e del necessario reciproco rispetto delle competenze degli organi.

Nell'emendamento, inoltre, si fa riferimento agli stanziamenti passati; ma agli interventi di carattere generale, a leggi speciali che saranno approvate in futuro («Piano verde», «Piano della scuola», eccetera), non si fa alcun riferimento. Un articolo così poco chiaro, ammesso che fosse possibile approvarlo, sarei disposto ad accoglierlo soltanto nel caso che potesse essere formulato così: «Di tutti i fondi che lo Stato destina in qualsiasi campo, il dieci per cento è riservato annualmente alla Regione». Ma sarebbe una formulazione assurda e noi faremmo una pessima figura a presentarla, così come faremmo una pessima figura ad approvare l'emendamento presentato dal Gruppo del Movimento Sociale Italiano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Sono argomenti tecnici, di cui non sempre si apprezza la portata, ma che sono molto gravi. Se, per esempio, si inserisse nell'articolo un'espressione del tipo «della Regione più favorita», Dio solo sa cosa accadrebbe! E' uno scherzo, ma pensate cosa succederebbe quando una richiesta simile venisse portata al Comitato per il Mezzogiorno. In questo Comitato influiscono, soprattutto, le altre regioni depresse, che avrebbero più delle altre interesse a stabilire la parità con la Sardegna e avrebbero maggiore peso politico.

Concludendo, l'emendamento ha una forma equivoca; nei desideri dell'onorevole Pinna è favorevole alla Sardegna, ma in realtà mette nelle mani del Governo un'arma potente per adeguare gli stanziamenti, e adeguare, in termini governativi, potrebbe significare ridurre...!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla rinascita.

DERIU (D.C.), Assessore alla rinascita. La preoccupazione espressa dall'onorevole Pinna ha assillato anche noi a lungo, tanto che avevamo predisposto un emendamento, che, però,

in seguito a un approfondimento della materia, non abbiamo voluto presentare perchè presentava i pericoli illustrati molto efficacemente dal collega onorevole Piero Soggiu. E' un grave e delicato problema, che non può essere però risolto in sede legislativa. La legge prevede già il principio dell'aggiuntività e tanto deve essere ritenuto sufficiente. Vi ricordo che nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno era stabilito il principio dell'aggiuntività, e, tuttavia, lo stesso Ministro Colombo ha fatto presente che, col passare degli anni, si sono inariditi in parte gli stanziamenti ordinari. Ciò significa che il problema non può essere risolto in sede legislativa, ma in sede politica. L'emendamento dei colleghi del Movimento Sociale Italiano — me lo consenta l'onorevole Pinna — stabilisce una norma pericolosissima per la Regione e per la Sardegna. Noi dobbiamo assumere l'impegno di vigilare affinché veramente il principio della aggiuntività, sancito dalla legge, sia fatto salvo in linea pratica. Per queste ragioni, la Giunta non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pinna - Pazzaglia - Lonzu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione Autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. La Commissione propone una diversa formulazione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri

per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del Comitato prende parte un Assessore designato dalla Giunta regionale sarda.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

E' istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale dello sviluppo.

Il Centro regionale dello sviluppo è composto da rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Il Centro è presieduto da un Assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi statali aventi sede nella Sardegna.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvede alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri, su designazione degli organi interessati. Provvede inoltre alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'attività del Centro.

Al Centro regionale dello sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) - promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali dell'Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della Regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

b) - presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma quindicennale e dei programmi annuali.

PRESIDENTE. La Commissione propone una diversa formulazione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Art. 3

E' istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale dello sviluppo.

Il Centro regionale dello sviluppo è composto da rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Il Centro è presieduto da un Assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno, del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi ed enti pubblici aventi sede in Sardegna. Quando vengono discussi i programmi di intervento riguardanti una determinata «zona territoriale omogenea», possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Centro i Sindaci dei Comuni interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvede alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri, su designazione degli organi interessati. Provvede inoltre, sentito il Presidente del Centro regionale dello sviluppo, alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funziona-

mento e l'attività del Centro.

Al Centro regionale dello sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali della Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

b) presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma decennale e predisporre la elaborazione dei programmi annuali. Sia il programma decennale che i programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale che provvede alla successiva presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

c) esaminare i programmi da eseguirsi dall'Organo di attuazione, dalla Cassa e dalle altre amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti ai fini del coordinamento di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE: A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Pinna - Pazzaglia - Lonzu:

«Sostituire il secondo comma col seguente: "Il Centro regionale dello sviluppo è composto da:

1) due rappresentanti della Regione autonoma;

2) un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Sardegna;

3) un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio della Sardegna;

4) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

5) un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche, un rappresentante dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura, un rappresentante dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione, un

rappresentante dei Provveditorati agli studi della Sardegna;

6) due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno.

Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri organi ed Enti pubblici aventi sede in Sardegna».

«Soppressivo parziale. Nel quarto comma sopprimere le parole "alla determinazione delle rappresentanze e"».

«Aggiuntivo. Nel quarto comma dopo la parola "inoltre" inserire le parole "sentito il Presidente del Centro regionale dello sviluppo"».

«Sostitutivo del quinto comma lettera b): "b) presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma decennale e predisporre la elaborazione dei programmi annuali.

Il programma decennale e i programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale che ne cura la presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno"».

«Aggiuntivo — Al quinto comma aggiungere la seguente lettera c): "c) Esaminare i programmi di cui alla precedente lettera b), quelli della Cassa per il Mezzogiorno e quelli delle altre amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti ai fini del coordinamento di cui all'articolo 5"».

Asquer - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Nanni - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca:

«Sostitutivo — "E' istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale dello sviluppo.

Il Centro regionale dello sviluppo è composto:

a) da un Assessore designato dalla Giunta regionale che lo presiede;

b) da 5 rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna;

c) da 3 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna Amministrazione provinciale;

d) da 3 rappresentanti delle Camere di Commercio, uno per ciascuna Camera di Commercio;

e) da 2 rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria;

f) da 7 rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive associazioni di categoria; da 2 rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciuto;

g) da 3 rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni di categoria;

h) da 3 rappresentanti degli agricoltori e 2 rappresentanti dei contadini coltivatori diretti designati dalle rispettive associazioni;

i) da 2 rappresentanti dell'Università di Cagliari e 2 rappresentanti della Università di Sassari designati dai rispettivi senati accademici;

l) da 3 rappresentanti dell'ordine degli ingegneri e architetti.

I rappresentanti della Regione autonoma sono eletti dal Consiglio Regionale della Sardegna. Ciascun consigliere ha diritto di votare per tre nominativi.

Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare con voto consultivo, per l'esame di determinati problemi, i Sindaci dei Comuni interessati. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli uffici statali e regionali operanti in Sardegna, della Cassa per il Mezzogiorno e di altri organi ed enti pubblici aventi sede nell'Isola.

La Giunta regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei membri su designazione degli organi interessati e alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funzionamento e le attività del Centro.

Al Centro regionale dello sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) elaborare, sulla base delle proposte pervenute dai centri zonali dello sviluppo, un programma decennale di sviluppo generale della Regione, e i relativi programmi annuali;

b) proporre alla Regione Sarda ai fini della approvazione e della presentazione al Comitato dei Ministri del Mezzogiorno il programma decennale e i programmi annuali dell'interven-

to straordinario;

c) esaminare per il parere i progetti di qualsiasi natura relativi ad opere di interesse regionale o di due o più zone omogenee;

d) esercitare la vigilanza, sotto il profilo tecnico - esecutivo, sulle attività di interesse regionale o di due e più zone omogenee, svolte in attuazione del programma di intervento, nonchè sui centri zonali di sviluppo».

Deriu - Melis, all'emendamento della Commissione:

«Aggiuntivo — Alla fine del terzo comma, aggiungere le parole: "nonchè rappresentanti delle associazioni professionali dei tecnici, designati dalle organizzazioni regionali di categoria"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna per illustrare il suo emendamento.

SANNA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo emendamento sostitutivo, perchè, a nostro giudizio, lo articolo 3, così come è stato formulato dal Governo, per quanto riguarda il problema del centro regionale dello sviluppo, è del tutto insoddisfacente e tende a svuotare la importanza che, nel quadro dell'attuazione del Piano di rinascita, deve avere tale centro. Ho già rilevato questo fatto in sede di discussione generale quando ho sostenuto che nel disegno di legge il Governo tende a svalutare tutte le articolazioni che più direttamente tendono a creare una strumentazione democratica e largamente rappresentativa, nel senso dell'apporto, il più generale, il più collettivo possibile, dei Sardi, alla edificazione e alla attuazione della rinascita. Naturalmente questo avviene perchè il Governo ha operato un taglio netto, ha ristretto le funzioni della Commissione del centro regionale di sviluppo ed ha eliminato completamente i centri zonali.

L'impostazione del Piano di rinascita, prospettata dal rapporto del Gruppo di lavoro, è stata avvilita in una delle sue parti più vitali, forse nella sua parte più vitale; si esclude infatti totalmente la elaborazione dal basso, l'elaborazione dei centri periferici, i quali avrebbero dovuto presentare le loro istanze, le loro richie-

ste e le loro esperienze al centro regionale, che richiama e rappresenta e delinea un piano arricchito dall'apporto delle forze periferiche.

La svalutazione del centro regionale di sviluppo avviene su due punti fondamentali: nella sua costituzione e nei suoi compiti. Per ciò che riguarda la costituzione sono stati introdotti dei miglioramenti, che noi apprezziamo, nel testo della Commissione. A nostro giudizio, però, non si possono assolutamente lasciare nella indeterminatezza nè il criterio di composizione della Commissione nè la quantità stessa dei membri del centro regionale di sviluppo; soprattutto, chiediamo che le rappresentanze del centro regionale di sviluppo, che deve essere un organismo di consultazione economica di un certo rilievo, non siano lasciate all'arbitrio del Ministro. Si dice infatti che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha la facoltà di provvedere alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri. A nostro giudizio, al Comitato dei Ministri non può essere lasciata questa facoltà; il principio dev'essere sancito direttamente in legge, così come in legge dev'essere stabilito chi deve far parte di questo organismo, il quale, in sostanza, facendo un parallelo sul piano nazionale, dovrebbe rappresentare sul piano locale le funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Perciò, deve trattarsi di un organismo composto con criteri obiettivi, affinché si abbiano garanzie certe di rappresentanza nell'organismo stesso.

Ultima questione, è quella che riguarda le funzioni, i compiti di questo organismo. Il Comitato dei Ministri ha ridotto i compiti: promuovere e coordinare studi, presentare alla Giunta regionale, eccetera. Per noi, questa formulazione è assolutamente insoddisfacente. Riteniamo che al centro regionale di sviluppo debbano essere accordate tutte le funzioni previste dal rapporto del Gruppo di lavoro; ossia, il centro dovrebbe avere non solo la facoltà di studiare, ma anche la facoltà di intervenire, cioè di coordinare gli interventi, studiare e coordinare e allo stesso tempo controllare la bontà di certe iniziative e di certi progetti, nel quadro dell'attuazione del Piano di rinascita.

Il nostro emendamento, sotto questo profilo,

non fa che introdurre le funzioni che aveva già preconizzato il rapporto del Gruppo di lavoro per il centro regionale di sviluppo; introduciamo anche la questione dei centri zonali, che verrà discussa a suo tempo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Nell'emendamento delle sinistre si parla di rappresentanti, di un gran numero di rappresentanti, tanto che ho avuto la impressione che si volesse creare un nuovo ministero...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non dica schiocchezze!

SASSU (D.C.). L'emendamento è delle sinistre, non suo.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Lei non avrebbe dovuto parlare, ora, perchè non è firmatario di emendamenti!

SASSU (D.C.). Ho domandato di parlare per...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, sugli emendamenti è aperta la discussione e perciò può parlare chiunque.

PAZZAGLIA (M.S.I.). D'accordo sulla libertà di parola, ma penso che prima sarebbe stato opportuno permettere di illustrare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. L'onorevole Sassu ha domandato di parlare sull'emendamento delle sinistre, che è stato testè illustrato dall'onorevole Sanna.

SASSU (D.C.). Penso che il Piano di rinascita sia stato concepito per creare lavoro, non per creare ministeri, non per annullare l'opera della Giunta. Penso che sia stato concepito per dare il denaro a coloro che realmente lavorano, per cui sono d'accordo sulla creazione di rappresentanze, delle Camere di Commercio, di determinate organizzazioni... ma in questo emendamento

III LEGISLATURA

CCXC SEDUTA

13 MARZO 1961

si prevede una rappresentanza di ben quaranta persone! Quando si metteranno a discutere, queste persone, e aggiungiamoci anche i Sindaci, noi avremo in piena funzione un nuovo parlamento! Quanto dobbiamo dare a queste persone? E' evidente che senza un adeguato compenso la gente non lavora, giustamente; io, perciò, sono contrario all'emendamento, che crea nuove fonti di spesa...

ZUCCA (P.S.I.). Ma se è previsto nel disegno di legge!

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, ognuno ha il diritto di esprimere il suo parere, non le pare?

ZUCCA (P.S.I.). Ma non ha senso, ciò che dice!

PRESIDENTE. Per cortesia, lasci parlare.

SASSU (D.C.). L'onorevole Zucca non mi spaventa, neppure se alza il tono della voce.

Io vorrei sapere, in sostanza, che spesa comporterebbe l'approvazione di questo emendamento. A me, facendo un conto molto ottimistico, pare che non basti un milione il giorno, cioè la bellezza di 365 milioni l'anno, soltanto per queste persone che, in definitiva, svolgono un lavoro che può essere svolto altrettanto bene da funzionari che percepiscono già uno stipendio dallo Stato o dalla Regione. Questo denaro del Piano di rinascita, secondo il mio punto di vista, dovrebbe andare a chi lavora, non a chi sta seduto, amici miei! Io sono contrario a questo nuovo organismo, perchè esiste già un organo esecutivo della Regione, esistono gli Assessorati e a me pare che bastino per realizzare il Piano di rinascita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il centro regionale dello sviluppo, così come è previsto nell'articolo 3 del disegno di legge, non ha una precisa configurazione, perchè si lascia a un successivo provve-

dimento la determinazione delle rappresentanze che devono concorrere a formare l'organismo. Non affronterò, neanche per rispondere all'onorevole Sassu, il problema se ci debba essere o non ci debba essere il centro regionale dello sviluppo, perchè credo che anche tutti i suoi colleghi di Gruppo, onorevole Sassu, abbiano già espresso l'avviso che ci debba essere; è chiaro comunque: niente ha a che vedere il centro regionale dello sviluppo con la competenza degli Assessorati. A me pare che non sia il caso di discutere in questa sede ciò che costerà il centro. Mi pare che più o meno tutti i Gruppi abbiano affermato la necessità di creare tali centri, per cui è inutile ripetere, dilungarsi sull'argomento.

Lo scopo dei nostri emendamenti è un altro: determinare in legge quale deve essere la composizione dell'organismo, stabilire, sin dalla emanazione del provvedimento legislativo, quali persone devono entrare a farne parte e assicurare agli organismi operanti in Sardegna — Camere di commercio, Province, Regione e categorie economiche — un'adeguata partecipazione. Si potrebbe obiettare che un qualunque errore, così pare sia stato obiettato in Commissione, nella composizione di questo organismo potrebbe portare alla necessità di una modificazione della legge. Mi pare che se questa è la preoccupazione, debba preoccupare di più che il Governo sia arbitro di stabilire liberamente, di commettere qualunque errore, senza che sia garantita la possibilità di rimediarevi neanche attraverso uno strumento legislativo.

Il nostro emendamento, per quanto riguarda la composizione del centro regionale dello sviluppo, differisce da quello delle sinistre circa il numero dei rappresentanti e degli enti che devono essere rappresentati.

Abbiamo voluto creare un'organismo molto snello, composto di poche persone, mentre i colleghi delle sinistre preconizzano un organismo che, a nostro avviso, è un po' troppo ampio (mi pare una quarantina circa di componenti), il che a nostro modesto parere, potrebbe non giovare al suo funzionamento. Ciò non significa che non si possa trovare un'adeguata composizione, che non si possa anche al nostro emendamento apportare qualche modifica intesa a variare leggermente le rappresentanze. Abbiamo anche vo-

luto precisare — e in questo senso il nostro emendamento non differisce molto dall'emendamento della Commissione — le competenze del centro regionale dello sviluppo. Sui centri zonali dello sviluppo noi non abbiamo presentato un emendamento...

SANNA (P.S.I.). L'articolo 3 *bis* non è ancora in discussione.

PAZZAGLIA (M.S.I.). E' vero e mi riservo di parlarne in seguito.

Debbo ribadire la necessità che il nostro emendamento venga, sia pure con opportune modifiche, accolto dal Consiglio. Noi non possiamo lasciare all'organo esecutivo la facoltà di decidere quale deve essere la composizione del centro, che è l'unica garanzia effettiva lasciata dal Governo alla Regione, alla Sardegna. Noi Regione dobbiamo perciò pretendere almeno la determinazione delle rappresentanze.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta su questi emendamenti?

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo lieti di constatare l'apprezzamento da parte di tutti i settori del Consiglio per l'istituzione del centro regionale di sviluppo. E' veramente un organo nuovo che, inserendosi nel quadro istituzionale previsto per la realizzazione della rinascita, consente una più democratica partecipazione di tutte le categorie a tutti i livelli, e quindi un inserimento, direi più vivo e più attivo, del popolo sardo nel processo di sviluppo che è alla base del disegno di legge che stiamo discutendo.

Detto ciò, a nome della Giunta devo dichiarare che siamo d'accordo su una rappresentanza più completa possibile, ma non siamo d'accordo che venga indicato in legge il numero dei rappresentanti. Che la legge indichi la struttura del Centro siamo d'accordo, ma la determinazione del numero dei rappresentanti vorremmo fosse lasciata a un tempo successivo. Ho già detto in Commissione che, trattandosi di un esperimento nuovo, dobbiamo ancora formarci una conoscenza, maturare una certa esperienza, per

cui qualunque norma rigida introdotta in legge per fissare rigidamente le rappresentanze di categoria, potrebbe peccare, come ho detto stamattina, di astrattismo e non rispondere alle esigenze funzionali dello stesso centro. Noi vorremo invece demandare ogni decisione al Comitato dei Ministri, cioè ad un organismo di carattere amministrativo - politico, proprio perchè, in seguito alla esperienza che dovrà maturare, si possa, con la stessa procedura semplice e spedita, addivenire a eventuali modificazioni, che invece non sarebbero possibili se tutto fosse precisato in legge. In questo caso, si dovrebbe presentare un'altra legge al Parlamento, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare!

MILIA DINO (P.D.I.). In legge cosa è fissato?

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. In legge è fissata la struttura, non il numero.

MILIA DINO (P.D.I.). In legge è fissata anche la rappresentanza; manca soltanto la classe intellettuale.

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. No, onorevole Milia, rilegga bene l'emendamento della Commissione...

MILIA DINO (P.D.I.). L'ho letto attentamente.

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Vorrei pregarla di permettermi di proseguire, onorevole Milia; le domando scusa, ma stasera sono particolarmente stanco e vorrei pregarla di non aggravare la mia fatica.

Poichè, come è risaputo, alle sedute del Comitato dei Ministri presenza la Regione, nella persona del suo Presidente, e poichè tutte le deliberazioni che riguardano la rinascita, e quindi anche questa, devono essere assunte d'intesa tra Regione e Comitato dei Ministri, mi pare che in seguito il Consiglio potrà benissimo esprimere un voto politico con cui impegnare l'Amministrazione regionale a comportarsi in un determinato modo. Ciò anche per la salvaguardia

III LEGISLATURA

CCXC SEDUTA

13 MARZO 1961

di taluni indirizzi e di taluni interessi.

Per questi motivi, noi non siamo propensi ad accettare gli emendamenti presentati dai colleghi della destra e dai colleghi comunisti e socialisti; anzi, invitiamo gli amici della sinistra e della destra a considerare serenamente queste osservazioni e a voler addirittura ritirare i loro emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione per primo l'emendamento soppressivo parziale degli onorevoli Pinna, Pazzaglia e Lonzu: «Nel quarto comma sopprimere le parole "alla determinazione delle rappresentanze e"». Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Il modo di votare...

PRESIDENTE. Onorevole Pirastu, l'emendamento soppressivo segue la stessa procedura, si riferisca al testo governativo o a quella della Commissione.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. L'emendamento soppressivo parziale ha senso soltanto se al concetto che alla determinazione delle rappresentanze debba provvedere il Comitato dei Ministri, si sostituisce quello della determinazione in legge. Non è perciò riferito strettamente al testo governativo, ma è riferito anche all'emendamento sostitutivo da noi proposto. Se venisse respinto l'emendamento sostitutivo all'articolo 3, secondo comma, dovremmo vedere di regolare nuovamente la materia, perchè della determinazione delle rappresentanze non può farsi a meno. Potremmo anche accettare, sempre per raggiungere il meno peggio, il testo della Commissione. Ma mi pare che sia pregiudiziale decidere se si debba stabilire in legge la determinazione della rappresentanza...

PRESIDENTE. Poichè il suo emendamento

si riferiva tanto al testo della Commissione quanto al testo governativo, io l'ho messo in votazione per primo. Se lei rinuncia...

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Non rinuncio.

PRESIDENTE. Comunque, è stato messo in votazione e non è stato approvato. Passiamo ora al testo della Commissione.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. E' difficile da capire.

PRESIDENTE. Non è affatto difficile, onorevole Pirastu. Ho messo in votazione l'emendamento soppressivo perchè il Regolamento dà la precedenza agli emendamenti soppressivi; gli emendamenti aggiuntivi verranno votati dopo. Quanto al testo al quale noi riferiamo gli emendamenti è quello governativo; il testo che noi votiamo per primo è invece, ovviamente, quello proposto dalla Commissione, che è espressione del Consiglio. Abbiamo fatto un'eccezione prima e la ragione è stata ampiamente spiegata.

Comunque, il primo testo sul quale il Consiglio deve votare è quello che il Consiglio stesso ha proposto attraverso la propria Commissione. Qualora gli emendamenti della Commissione non fossero approvati, o qualora si dovesse presentare qualche altro caso di evidente lontananza, come è stato quello della durata del tempo, sarebbe allora il caso di seguire una procedura diversa; ma la procedura ordinaria mi sembra non possa essere che questa. Se tuttavia il Consiglio intende adottare una procedura diversa, io non ho alcuna difficoltà.

Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi pare, onorevole Presidente, che la votazione svolta sull'emendamento soppressivo, che ella ha giustamente messo in votazione per primo, risponda non soltanto alla lettera, ma anche allo spirito del Regolamento. Si trattava di adottare un criterio diverso da quello seguito dal Governo e dalla Commissione, i cui testi prevedevano che la rappresentanza numerica dovesse

essere determinata con uno speciale provvedimento del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, e prevista in legge. Gli emendamenti proposti dalla sinistra e dalla destra tendevano invece a porre in legge, in forma precisa, il numero e la provenienza delle rappresentanze. E' pertanto chiaro che anzitutto doveva votarsi l'emendamento soppressivo in quanto, se esso fosse stato approvato, doveva essere prevista in legge la ripartizione numerica; nel caso fosse stato respinto — come in effetti è avvenuto — rimaneva fermo il concetto previsto nella legge, che al numero dei componenti ed alla provenienza doveva senz'altro provvedersi nelle forme previste dal disegno di legge.

Mi pare pertanto che, giunti a questo punto, non si possa che ritenere decaduti tutti gli emendamenti che consideravano la ripartizione numerica e la provenienza, ai fini delle rappresentanze, dei componenti del centro di sviluppo e passare senz'altro alla votazione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.), relatore di minoranza. Mi dichiaro nettamente di contrario avviso. La sua è una tesi eccessivamente nominalistica, direi, e formalistica; lei si è fermato alle parole «soppressivo» e «sostitutivo», e ha sostenuto che gli emendamenti delle sinistre e della destra erano diretti a fissare il numero e la provenienza dei rappresentanti. Con ciò, però, lei ha contraddetto se stesso quando ha aggiunto, come conseguenza, che, respinto l'emendamento soppressivo parziale, cadrebbe tutto il resto. Debbo infatti precisare, signor Presidente, che l'emendamento sostitutivo del secondo comma è da intendersi, sì, sostitutivo, ma anche aggiuntivo, poiché aggiunge rappresentanti di diversa provenienza rispetto a quelli previsti dal testo alternativo e dal testo della Commissione.

A mio avviso, non ci si dovrebbe fermare in modo eccessivo, su una questione così delicata, così importante, all'aspetto formale dei problemi. Si tratta, in fin dei conti, del centro regionale, che tende ad inserire le forze della Regione nel processo di attuazione del Piano di rina-

scita. Chiedo perciò una maggiore comprensione per i nostri punti di vista. Non soffermiamoci troppo formalisticamente sulle definizioni, e non diamo interpretazioni troppo restrittive alle parole «soppressivo», «sostitutivo» e così via. Vediamo invece se gli emendamenti sono, sostanzialmente, soppressivi, ovvero sostitutivi e aggiuntivi, ovvero l'uno e l'altro contemporaneamente. Ritorno al mio punto di vista, signor Presidente, me lo consenta, cioè che questo articolo si prospettava così complesso che una diversa regolamentazione delle votazioni forse sarebbe stata opportuna. L'emendamento sostitutivo del secondo comma, secondo me, doveva essere votato prima del soppressivo. Mi appello ai lumi e alla facoltà interpretativa del Presidente del Consiglio perchè rimedi a un errore in cui è incorso tutto il Consiglio, che non ha potuto esprimere, compiutamente e consapevolmente, il proprio punto di vista. Comunque, l'emendamento sostitutivo al secondo comma ritengo che debba essere ugualmente votato; chiediamo quindi che venga votato per divisione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), relatore di minoranza. Potrebbe, a prima vista, sembrare che si voglia perder tempo in discussioni regolamentari, tempo che potrebbe essere più utilmente impiegato per discutere il merito degli argomenti. A me sembra invece che, arrivati a questo punto, e così come la questione è posta, si ponga un problema che supera, addirittura, i singoli emendamenti e le singole materie trattate, perchè, con questa procedura, ciò che inevitabilmente accadrà sarà che non verrà messo in votazione nessun emendamento che non sia quello presentato dalla Commissione, cioè dalla maggioranza. A ciò, in sostanza, s'arriva, se si procede in questo modo.

Io stesso, prima, ho sostenuto l'evidenza di mettere prima in votazione gli emendamenti soppressivi; ma in questo caso, poichè l'emendamento soppressivo riguardava il quarto comma, avremmo dovuto discutere e votare gli emendamenti presentati al primo, al secondo e al terzo comma. Io ritengo di avere il diritto di chiedere

che l'articolo venga votato per divisione...

PRESIDENTE. E' suo diritto chiederlo.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Se la tesi del Presidente della Giunta viene accolta, diventa impossibile mettere in votazione anche l'emendamento della Commissione...

PRESIDENTE. Perchè?

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Ciò che a me sembra molto chiaro è che alla votazione si debba procedere con ordine, e cioè mettendo ai voti successivamente gli emendamenti a cominciare dal primo comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Si tratta di una questione molto importante, onorevoli colleghi, perchè si riferisce proprio al modo di procedere nella votazione; in questo modo si finirebbe per votare soltanto le proposte della Commissione, senza seguire il normale metodo regolamentare. Esaminiamo serenamente l'articolo 3: il secondo comma della Commissione è identico al testo del disegno di legge; è stato poi presentato un emendamento Pinna - Pazzaglia - Lonzu, sostitutivo del secondo comma: avremmo dovuto votarlo per primo. C'è poi il nostro emendamento sostitutivo del secondo comma; in questo caso non sorge nessuna difficoltà, nessuna questione, se sia più vicino o più lontano, perchè il testo della Commissione è identico a quello del disegno di legge. Il nostro emendamento è, invece, sostanzialmente diverso dal disegno di legge, per cui doveva essere messo in votazione per primo, invece dell'emendamento soppressivo al quarto comma.

Onorevole Presidente, se noi esaminiamo il testo della Commissione, vediamo che sia il primo che il secondo comma sono identici ai primi due commi del disegno di legge; vi sono invece emendamenti profondamente distanti dal disegno di legge. Prima, perciò, bisognava vota-

re questi emendamenti e poi, eventualmente, il testo della Commissione. Invece, abbiamo votato prima un emendamento al quarto comma, modificando così l'ordine naturale delle votazioni.

PRESIDENTE. Nessuno aveva domandato una votazione per divisione. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Noi discutiamo su un equivoco originato dal fatto che la Commissione, anzichè presentare singoli emendamenti, ha predisposto un nuovo testo di legge ritenendo che il Consiglio avrebbe discusso su di esso, anzichè sul disegno di legge governativo. Di qui gli equivoci. Se la Commissione avesse presentato singoli emendamenti, senza ricopiare il testo governativo, tante questioni si sarebbero evitate: avremmo votato su gli emendamenti della Commissione e dei Gruppi, senza cadere in varie e comprensibili difficoltà. Ripeto, la Commissione, come fa per tutti i disegni di legge di competenza regionale, ha redatto un nuovo testo di legge, ricopiando anche le parti identiche al testo governativo. Perciò, in pratica, i consiglieri sono messi in condizioni di non poter nè discutere, nè chiedere delle modifiche, anche quando il testo della Commissione è perfettamente identico a quello del Governo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, il punto sul quale intervengo è stato già trattato da me in precedenza, e sembrava risolto in un determinato senso, mentre ora sembra si voglia risolvere in senso differente. Si tratta della votazione degli emendamenti sostitutivi: se non ho male interpretato, ella ha detto poc'anzi che il primo comma sostitutivo da mettere in votazione è quello della Commissione. Non ritenevo che questa dovesse essere la sua decisione, perchè prima, a me per lo meno, era apparso il contrario. A me era sembrato si fosse giunti alla conclusione che la precedenza — in fatto di proposte sostitutive — non può essere data

all'emendamento della Commissione solo ed in quanto proveniente dalla Commissione, ma deve essere data agli emendamenti più lontani. Evidentemente, se noi continuiamo a votare sugli emendamenti della Commissione senza stabilire una graduatoria (emendamento più lontano, emendamento meno lontano, emendamento più vicino — uso questi termini proprio per dare la sensazione della scala —), non procediamo secondo la interpretazione più esatta — almeno a mio giudizio — del criterio di votazione degli emendamenti. La pregherei pertanto di rivedere la sua decisione, in modo che il criterio, che mi sono permesso di indicare, possa essere seguito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI (P.D.I.). Signor Presidente, ritengo di dover precisare il mio punto di vista, anche se non rientra esattamente nei limiti della discussione. Penso che il Consiglio, avendo investito la Commissione speciale di rinascita dello studio della legge presentata dal Governo, debba basare la discussione sul testo approntato dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, confermo il parere già espresso in precedenza, e ritengo che coloro che sono intervenuti dopo di me non abbiano affatto demolito le mie argomentazioni. Anzitutto, mi meraviglia ciò che ha sostenuto l'onorevole Zucca; a me pare che in questa circostanza si sia adottata la prassi solita; la Commissione, quando esamina un disegno di legge, anche se fa suoi parte degli articoli originari, limitandosi ad aggiungere poche parole, vede pubblicato nella colonna di destra tutto l'articolo nel suo complesso, e non soltanto l'emendamento o gli emendamenti. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ordine della votazione degli emendamenti, mi pare che il Regolamento parli chiaro e che la prassi seguita dal Consiglio sia stata

costante (si potrebbe controllare facilmente la veridicità di questa mia affermazione). Hanno sempre avuto la precedenza gli emendamenti soppressivi, fossero soppressivi totali o soppressivi parziali, perchè, salvo che non si chieda la votazione per divisione dall'inizio, l'articolo lo si esamina nel suo complesso e qualsiasi emendamento che tenda a sopprimere tutto o parte dei concetti, ha senz'altro la precedenza. In questo caso, il concetto che si voleva sopprimere, dall'onorevole Pinna e dai suoi colleghi di partito, era fondamentale. Ripeto, si trattava di stabilire se la determinazione delle rappresentanze dovesse essere stabilita in legge oppure no. Comprendo che la votazione possa aver colto di sorpresa qualcuno, poichè forse non si è data, al momento, a quell'emendamento soppressivo eccessiva importanza; ma da un punto di vista formale, d'interpretazione del Regolamento, la procedura è stata ineccepibile.

D'altra parte, giunti a questo punto, noi abbiamo deciso con una votazione che la determinazione delle rappresentanze debba essere fatta dal Comitato dei Ministri, cioè non debba essere accolta la tesi che voleva la soppressione di tale criterio. Ricordo che, per Regolamento, non possiamo votare emendamenti che contrastino con deliberazioni già adottate in precedenza dal Consiglio. Se noi dovessimo ora scendere ad una esemplificazione e precisare il numero dei rappresentanti, adotteremmo una decisione contrastante con la votazione precedente. Per questi motivi, confermo ancora una volta il mio punto di vista.

PRESIDENTE. Mi sembra di dover richiamare ancora una volta l'attenzione del Consiglio sulle differenze fra la votazione di un disegno, una proposta di legge regionale e un disegno di legge presentato dal Governo. Si tratta di differenza sostanziale, che a nessuno può sfuggire. Oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge governativo che interessa la Regione e sul quale — a norma dell'articolo 51 dello Statuto e dell'articolo 4 delle prime Norme di attuazione — la Regione può esprimere voti e proposte. Noi abbiamo sottoposto questo disegno ad una Commissione, in cui tutti i Gruppi erano regolarmente rappresentati. Questa Com-

missione ha presentato delle proposte, non un nuovo disegno di legge; noi non manderemo al Parlamento un disegno di legge nostro, da contrapporre a quello governativo, ma manderemo una serie di voti e di proposte. Ed è chiaro: le prime proposte che dobbiamo prendere in considerazione sono quelle della Commissione. Soltanto nel caso che queste proposte non venissero accettate dal Consiglio, si passerebbe a esaminare il testo governativo.

Si è discusso finora di emendamenti soppressivi, parziali o totali, e di quelli aggiuntivi. Se — mi riferisco al secondo comma dell'articolo che abbiamo in discussione — si intendessero proporre, nelle forme previste dal Regolamento, prima che la discussione sia chiusa, emendamenti aggiuntivi, questi sarebbero regolarmente votati. Ma qui, come giustamente da parecchi, compreso il Presidente della Giunta, è stato messo in evidenza, la questione era se si dovesse o non si dovesse determinare in legge la composizione del centro dello sviluppo. Era stato presentato in proposito un emendamento soppressivo: lo abbiamo votato e non approvato. Concluderemo la procedura votando per divisione l'articolo.

Mi sembra che questa sia una procedura normale, la più obiettiva, la più democratica, più conforme allo spirito e alla lettera del nostro Regolamento. E' necessario che io chieda il parere del Consiglio su questo punto? Non ho difficoltà a farlo...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Rimane sempre qualche aspetto non chiarito perfettamente.

PRESIDENTE. Di regola, chi decide in casi di controversia sul Regolamento, è il Presidente; ma poichè si tratta di questione che il Consiglio affronta per la prima volta, senza precedenti cui appellarsi, vorrei domandare il conforto del parere del Consiglio. Ha domandato di parlare l'onorevole Dino Milia. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Ritengo che tocchi al Presidente decidere, in una circostanza come questa, con il senso di serenità e di obiettività che l'ha sempre distinto. Non possiamo

— è una questione di principio — quando siamo in sede di votazione di una norma, qualunque essa sia, rimettere ad una maggioranza preconstituita del Consiglio la interpretazione della procedura, con la quale interpretazione si potrebbero ostacolare i diritti di una minoranza. Cioè, onorevole Presidente, la sua richiesta potrebbe appunto ostacolare...

PRESIDENTE. Ci sono dei precedenti.

MILIA DINO (P.D.I.). Onorevole Presidente, la richiesta di un voto del Consiglio che conforti la sua interpretazione è quanto di più apprezzabile, di più democratico e di più serio ella possa fare, ma, nonostante la serietà e la democraticità della intenzione, si corre il rischio che, instaurandosi in Consiglio una prassi del genere — che cioè in sede di votazione sorga questione sul come si deve votare — simili questioni vengano rimesse, per la risoluzione, ad una maggioranza che è sempre preconstituita, sì che le minoranze potrebbero essere menomate nei loro diritti. Ne soffrirebbe il rispetto, l'applicazione, la interpretazione del Regolamento...

PRESIDENTE. Vi sono dei precedenti, le ripeto.

MILIA DINO (P.D.I.). Mi perdoni, questo è il mio parere. A nome del mio Gruppo mi oppongo a che si instauri questa prassi. L'onorevole Presidente interpreti il Regolamento nel modo che ritiene più equo e più giusto, ma non si rimetta, e concludo, a una maggioranza preconstituita per decidere una questione che, molto spesso, non è formale, ma sostanziale. Molto spesso la questione formale è tale soltanto apparentemente, perchè investe la sostanza e diventa sostanza attraverso la votazione; non si può, dicevo, capovolgere un regolamento attraverso una votazione il cui esito è già scontato a causa della maggioranza preconstituita.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Presidente, ho già detto prima da che cosa è sorto l'equivoco in

cui ci dibattiamo. Mentre normalmente il Consiglio regionale è chiamato a discutere, non sul testo del proponente, ma sul testo elaborato dalla Commissione — per cui gli emendamenti vengono presentati al testo della Commissione —, in questo caso (ecco il fatto nuovo) ci troviamo di fronte ad una nuova procedura che, secondo me, può essere considerata giusta, onorevole Presidente. Cioè, anziché discutere sul testo della Commissione, come normalmente avviene per tutti i disegni di legge regionali e per le proposte di legge nazionali, in questo caso ci troviamo di fronte a un caso nuovo: la Commissione ha elaborato un disegno di legge complesso, che in parte ricalca il testo del Governo, in parte lo modifica. Ma noi, anziché discutere su questo testo, dobbiamo discutere sul testo del proponente. In questo caso, perciò, la Commissione perde tutti i diritti, e i suoi emendamenti hanno lo stesso valore di quelli presentati da un qualsiasi consigliere. Se, per esempio, il testo della Commissione è più vicino al testo del proponente, questo emendamento deve essere votato dopo quello più lontano, anche se presentato da un singolo consigliere. Insomma, non esiste un diritto particolare della Commissione di rinascita; il diritto sussisterebbe se noi avessimo discusso sul testo della Commissione, ma in tal caso il problema non sarebbe sorto neppure, perchè i nostri emendamenti sarebbero stati presentati al testo della Commissione. Ci troviamo invece di fronte al fatto — ripeto — che gli emendamenti della Commissione non hanno alcuna particolare precedenza di fronte agli altri emendamenti...

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Devono essere votati, perciò, a termini di Regolamento.

ZUCCA (P.S.I.). Io non sostengo che gli emendamenti della Commissione debbano essere votati sempre dopo. Se pongo i membri della Commissione sullo stesso piano degli altri consiglieri regionali, è chiaro che l'emendamento della Commissione sarà votato prima se sarà più distante dal testo del proponente, dopo nel caso contrario. Io nego che la Commissione, in quanto

tale, abbia dei diritti particolari; ha solo il diritto di far discutere il suo testo anzichè quello del proponente, ma, se ciò non è avvenuto, la colpa non è mia.

Io ero del parere che, poichè la Commissione rappresenta tutto il Consiglio regionale, si dovesse discutere sul testo della Commissione e non sul testo del proponente. Ciò non è avvenuto; prendiamone atto e il testo della Commissione si consideri come una serie di emendamenti uguali a quelli presentati dagli altri consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.), *relatore di maggioranza*. Non intendo far perdere altro tempo prezioso al Consiglio, ma sento il dovere di fare una precisazione. La Commissione non ritiene di aver svolto un lavoro inutile. Credo che i lavori della nostra Commissione debbano essere considerati per lo meno alla stregua, nonostante si tratti di una Commissione speciale, dei lavori di una commissione ordinaria. La decisione di considerare gli emendamenti della Commissione diversamente da come vengono considerati quelli di altre Commissioni, non è stata presa da noi, anzi non so neppure da chi sia stata presa. Debbo precisare, in proposito, che il presidente della Commissione non è stato consultato.

Se poi volessimo proprio considerare gli emendamenti della Commissione alla stregua degli altri, io richiamo il Consiglio al rispetto dell'articolo 78, che mi pare tagli la testa al toro: «Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione». Se, pertanto, si vogliono considerare emendamenti normali quelli della Commissione, essi hanno la precedenza sugli altri perchè presentati prima. Oppure vanno discussi «... secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno...». Il nostro Presidente, al quale tutti dobbiamo...

TORRENTE (P.C.I.). Discussione! Non votazione.

III LEGISLATURA

CCXC SEDUTA

13 MARZO 1961

MASIA (D.C.), *relatore di maggioranza*. No; l'articolo 78 è chiarissimo.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciar parlare l'oratore.

MASIA (D.C.), *relatore di maggioranza*. Ho finito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. A mio avviso dobbiamo strettamente attenerci al Regolamento; l'unico modo di procedere bene in questa, come in tutte le discussioni consiliari, è quello di attenersi scrupolosamente al Regolamento che il Consiglio ha approvato e che, come è logico, è posto a salvaguardia...

MILIA DINO (P.D.I.) ... a salvaguardia della minoranza.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Il Regolamento, in proposito, è di una estrema chiarezza; all'articolo 78, onorevole Masia, sono fissati i criteri per la discussione dei singoli emendamenti, criteri che in questo momento non ci interessano, essendo noi impegnati nella votazione. L'istituto della votazione degli emendamenti è in modo esplicito previsto all'articolo 80, che statuisce: «Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso: gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri, prima di quelli proposti dalla Commissione, e quelli presentati dalla Commissione prima di quelli proposti dalla Giunta».

A mio modo di vedere, onorevoli colleghi, la questione è semplice, se si applica l'articolo del Regolamento, che è esplicito. Noi ci troviamo dinanzi a un testo di legge che serve come base di discussione, come ha precisato l'onorevole Presidente del Consiglio; a questo testo sono stati

presentati emendamenti dalla Commissione, da singoli consiglieri e dalla Giunta. Fermo restando il principio che l'emendamento soppressivo va votato prima di quello aggiuntivo, i primi emendamenti che devono ora essere votati sono quelli presentati dai singoli consiglieri.

PRESIDENTE. Debbo innanzitutto una risposta all'onorevole Milia, il quale ha sostenuto che le decisioni non si prendono a colpi di maggioranza precostituita. Non mi riesce chiaro il concetto, perchè è evidente che in un organismo democratico, in una assemblea legislativa, per decidere su una differenza di opinioni, l'unico modo è di sapere come la pensano i più e di decidere a maggioranza. Questo è ovvio, mi pare. Vorrei domandare, per esempio, all'onorevole Milia se il Regolamento a cui noi facciamo appello non sia stato votato articolo per articolo a maggioranza o a minoranza.

Io propongo di sospendere la seduta per tentare di raggiungere un accordo sul modo di procedere nelle votazioni.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.), *relatore di minoranza*. Chiedo che la Presidenza abbia la compiacenza di dare atto che il mio Gruppo ha presentato simultaneamente emendamenti al testo governativo ed emendamenti al testo della Commissione...

PRESIDENTE. D'accordo, e infatti alcuni di essi sono stati messi da parte e segnati come emendamenti al testo della Commissione.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). L'onorevole Girolamo Sotgiu ha fatto un richiamo al Regolamento e precisamente all'articolo 80. Ma, se si fa un richiamo al Regolamento, non bisogna ignorare che il Regolamento stesso prevede che il testo della Commissione dev'essere discusso per primo...

III LEGISLATURA

CCXC SEDUTA

13 MARZO 1961

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Non è così.

COVACIVICH (D.C.). Lei ha parlato senza che nessuno la interrompesse. Lasci che anche io esprima il mio parere.

In questo caso si tratta — come ha affermato il Presidente — di una procedura straordinaria, per la quale vi è stata una riunione dei Capigruppo, che hanno deciso di seguire un certo ordine nelle votazioni. Oggi la decisione dei Capigruppo viene ignorata...

PIRASTU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Il collega Covacivich è dotato di molta fantasia. Nella riunione dei Capigruppo non si è assolutamente presa una decisione su questa materia.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per tre quarti d'ora. Prego i Capigruppo e il presiden-

te della Commissione speciale di favorire nel mio ufficio.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 15, viene ripresa alle ore 21 e 10).

PRESIDENTE. Essendo ancora in corso la riunione dei Capigruppo, ritengo sia opportuno rinviare la seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9.

La seduta è tolta alle ore 21 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1961